CAMERA DEI DEPUTATI N. 4280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Cava de' Tirreni

Presentata il 16 settembre 2003

Onorevoli Colleghi! — Cava de' Tirreni è un'elegante città di oltre 50 mila abitanti distribuiti tra il borgo ed i venti villaggi circostanti che le conferiscono la caratteristica di « città stellare », ricca di storia e di monumenti, immersa in un invidiabile contesto naturale alle porte della costiera amalfitana.

I primi abitatori delle « terre de la Cava » furono i tirreni, tribù nomade etrusca, la cui presenza è documentata da reperti di archeologia custoditi nel Museo della Badia benedettina e nell'*Antiquarium* civico.

In epoca romana fu luogo rinomato di villeggiatura prescelto dalla nobiltà di Roma. Fu abitata dai longobardi, la cui civiltà è tuttora testimoniata da una serie di antiche torri, costruite per il gioco dei colombi, e per molti toponimi risalenti ai tre secoli di dominazione longobarda (secoli IX-XI).

Immersa nella stretta valle di un ruscello, sorge il seme della storia di Cava de' Tirreni: l'Abbazia Benedettina della SS. Trinità, monumento nazionale, vero condensato di storia, di cultura e di opere d'arte, fondata nel 1011 e protetta da alte mura e bastioni.

Nel XIV e XV secolo si sviluppò il borgo Scacciaventi, pregevole esempio di antico centro commerciale, caratterizzato da una via fiancheggiata da portici a tutto sesto e da storici palazzi porticati dai portali in pietra scolpita e con le corti dalle evidenti tracce di architettura aragonese.

civiltà è tuttora testimoniata da una serie Una strada di una « perfetta regolaridi antiche torri, costruite per il gioco dei tà ». Come scriveva Eduardo Gauthier Du Lys D'Arc nel suo « Voyage de Naples á Amalfi » (Paris 1829).

Fin dal 1700 Cava de' Tirreni fu rinomata meta di turisti e di viaggiatori. I pittori napoletani dell'ottocento la preferirono per le amene vedute, per i panorami ricchi di verde e di sfondi marini.

Molti artisti della scuola pittorica paesaggistica di Napoli, Gigante, Morelli, Palizzi, Van Pitloo, Poussin, dipinsero su prestigiose tele scorci della valle metelliana.

Dal XVIII secolo e fino ai primi del XX secolo Cava de' Tirreni fu meta obbligata di un grande flusso di viaggiatori che diedero vita al *Grand Tour*. Visitarono la città di Cava, rimanendo estasiati dalle sue bellezze, importanti personaggi del tempo come Goethe e Kniep (1787), Hackert (1792), Bourgeois (1804), Michallon (1817), Wan Day (1820), Coignet (1821), R. Keppel Crafen (1821), Lady Blessington (1823-26), Muller (1829), Walter Scott (1831), William Gell (1831), Vanderburch (1833), John Ruskin (1841) ed altri ancora.

Dopo la grande guerra (1915-1918) il territorio di Cava de' Tirreni viene riconosciuto « stazione di soggiorno e turismo ».

Cava de' Tirreni è oggi luogo di turismo selezionato: offre cultura, storia, architettura, arte, cultura, ambiente, boschi ameni e verdeggianti colline a ridosso del mare, escursioni in montagna e itinerari fra il verde e il mare.

Storia, cultura e tradizione s'intrecciano nelle manifestazioni folkloristiche che ogni anno rievocano puntualmente le più importanti vicende storiche della città.

La città di Cava de' Tirreni rappresenta un ulteriore esempio di quanto sia ricco di testimonianze archeologiche, storiche e artistiche il nostro Paese, ma anche di quanto sia urgente valorizzare tali risorse.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire alla città di Cava de' Tirreni uno strumento operativo per realizzare interventi per la salvaguardia del proprio tessuto urbano e degli immobili aventi pregio architettonico e storico, per il recupero del patrimonio artistico e ambientale e, infine, per contribuire a risanare il patrimonio immobiliare privato.

È necessario un piano di interventi a tutto campo finalizzato alla conservazione dei caratteristici valori ambientali e storici della città di Cava de' Tirreni.

Questo progetto di legge si propone, a tale fine, di sollecitare l'iniziativa degli amministratori locali, trasferendo ad essi la responsabilità dell'individuazione degli interventi necessari alla tutela dei beni culturali, ed estende ai privati la possibilità di usufruire di contributi e incentivi, utilizzando in gran parte mezzi finanziari raccolti in sede locale.

Il principio che si vuole seguire, in sostanza, è quello della sussidiarietà, cioè lasciare che le risorse vengano amministrate dal livello più vicino al cittadino. Gli interventi fin qui promossi direttamente dall'amministrazione comunale, dalla provincia di Salerno e dalla regione Campania hanno già assicurato la realizzazione di alcuni progetti di risanamento urbano compatibili con le esigue risorse disponibili.

Si rileva, peraltro, l'esigenza di interventi più estesi, consistenti, congrui e costanti che, attraverso il recupero, la conservazione e la valorizzazione del vasto patrimonio storico, architettonico e ambientale, possono di nuovo far tornare Cava de' Tirreni ad essere, come in passato, un punto di riferimento per studiosi e per visitatori, assicurando così grandi opportunità di sviluppo ad una città dalle notevoli potenzialità sociali, economiche e culturali.

La presente proposta di legge cerca di raggiungere proprio tali obiettivi mettendo a disposizione della città di Cava de' Tirreni gli indispensabili e adeguati strumenti operativi.

La proposta di legge si compone di undici articoli.

In particolare, con l'articolo 1 si sancisce il riconoscimento di Cava de' Tirreni quale « città d'arte », per la quale, ai sensi dell'articolo 2, si predispone, a cura del comune, un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, finalizzato al recupero, alla salvaguardia e alla valorizza-

zione del patrimonio urbanistico e edilizio della città, definito in un'apposita « conferenza di servizi ».

All'articolo 3 è istituito un fondo speciale dal quale si attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo. In proposito, si intende sottolineare la limitata portata del contributo pubblico, rispetto al fabbisogno, a cui si sopperisce con la partecipazione della componente privata, che la presente proposta di legge intende sollecitare e incentivare.

Alla istituzione del fondo concorrono anche i proventi di un'apposita lotteria, prevista dall'articolo 4, ed abbinata alla « Disfida dei trombonieri », che si svolge annualmente nella città di Cava de' Tirreni e che si intende richiamare anche quale elemento per promuovere il nome e l'immagine di Cava de' Tirreni nel territorio nazionale.

All'articolo 5 sono indicati l'importo e le modalità di concessione dei contributi finalizzati agli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, riguardanti beni non statali. Gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e senza fini di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse storico-artistico, e le agevolazioni per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo o ad attività artigianali e commerciali, compatibili con il tessuto urbanistico di Cava de' Tirreni.

All'articolo 8 sono fissate le modalità di concessione di mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano generale di indirizzo.

L'articolo 9 prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

L'articolo 10 reca le norme finanziarie. L'articolo 11, infine, stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comune di Cava de' Tirreni è riconosciuta la qualifica di « città d'arte », con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

ART. 2.

- 1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del comune di Cava de' Tirreni, qualificato « città d'arte » ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del presente articolo.
- 2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi necessari per:
- a) il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni culturali del comune di Cava de' Tirreni appartenenti allo Stato e a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico e artistico;
- b) il risanamento, il recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di Cava de' Tirreni, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali e ambientali del centro stesso.
- 3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui al comma 1 è realizzata da

un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Cava de' Tirreni, cui partecipano, con propri rappresentanti, la regione Campania, la provincia di Salerno, l'università degli studi di Napoli « Federico II » — Facoltà di architettura — sede di Cava de' Tirreni, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio.

- 4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede a individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma 1.
- 5. Il comune di Cava de' Tirreni trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di trasmissione.
- 6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.

ART. 3.

- 1. All'atto del riconoscimento della qualifica di « città d'arte » ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Cava de' Tirreni, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
- 2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:
- a) lo stanziamento di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, per complessivi 10 milioni di euro, da iscrivere in una apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali:
- b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Cava de' Tirreni alle finalità di cui al presente comma;
- *c)* i proventi dell'apposita lotteria, istituita ai sensi dell'articolo 4, al netto delle spese di gestione;

- d) la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Cava de' Tirreni assegnano annualmente allo Stato;
- *e)* i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali;
- f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Cava de' Tirreni che risultano ancora non impegnate all'atto del passaggio a residuo passivo.

ART. 4.

- 1. È autorizzata per gli anni 2003-2007 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi, destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2, concorrono al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.
- 2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, per la vendita e per la distribuzione dei relativi biglietti.
- 3. La lotteria di cui al comma 1 è abbinata alla « Disfida dei trombonieri » che si svolge annualmente nella città di Cava de' Tirreni, i cui organi rappresentativi devono essere coinvolti nella organizzazione della lotteria di cui al presente articolo.

ART. 5.

- 1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.
- 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanza-

mento dei lavori, sia a conclusione degli stessi, previa verifica da parte del comune di Cava de' Tirreni.

- 3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Cava de' Tirreni e il soggetto privato beneficiario; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Cava de' Tirreni e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.
- 4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Cava de' Tirreni devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e del proprietario.
- 5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

ART. 6.

- 1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o di istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune di Cava de' Tirreni per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- 2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali compatibili

con il tessuto urbanistico del comune di Cava de' Tirreni, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti agevolazioni:

- *a)* la determinazione dei redditi catastali mediante applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;
- *b)* la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
- c) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, certificate dal comune di Cava de' Tirreni;
- *d)* la riduzione al 25 per cento dell'ICI.

Art. 8.

- 1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può essere destinata dal comune di Cava de' Tirreni per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati nel centro storico dello stesso comune di Cava de' Tirreni e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
- 2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a cinque punti, è assicurata dal comune di Cava de' Tirreni, che provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati.
- 3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale, ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito convenzionati per un importo massimo di 25 mila euro e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il comune di Cava de' Tirreni può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio, che svolgono attività per la tutela dei beni culturali e ne favoriscono la concreta fruizione pubblica.

Art. 10.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



